

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta dell'11 maggio 1977 - ore 11,30

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 11 maggio in Roma, Piazza dell'Indipendenza n.6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

	<u>PRESIDENTE</u>
Giovanni	LEONE
	<u>VICE PRESIDENTE</u>
Prof. Vittorio	BACHELET
	<u>COMPONENTI DI DIRITTO</u>
Dott. Calogero	VINCI ORLANDO
Dott. Ubaldo	BOCCIA
	<u>COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO</u>
Dott. Luigi	DI ORESTE
Dott. Mario	BERRI
Avv. Prof. Ettore	GALLO
Avv. Vincenzo	SUMMA
Dott. Armando	OLIVARES
Dott. Ignazio	MICELISOFO
Avv. Prof. Giovanni	CONSO
Dott. Guido	CUCCO
Dott. Carlo Adriano	TESTI
Dott. Michele	COIRO
Prof. Giuseppe Federico	MANCINI
Dott. Fernando	SERGIO
Dott. Marco	RAMAT
Avv. Walter	SABADINI
Dott. Pierpaolo	CASADEI MONTI
Prof. Antonio	LA PERGOLA
Dott. Luigi	SCOTTI
Dott. Francesco	MARZACHI'
Prof. Ugo	ZILLETTI
Dott. Mario	SANNITE
Dott. Aldo Sebastiano	RIZZO
Dott. Francesco	PINTOR
Dott. Carmelo	CALDERONE
Prof. Pietro	BARCELLONA
Dott. Domenico	NASTRO
Prof. Pietro	PERLINGIERI
Dott. Mario	AIMERIGHI
Dott. Enrico	FERRI
Dott. Giacomo	CALIENDO
	<u>S E G R E T A R I</u>
Dott. Arnaldo	VENDITTI
Dott. Vittorio	ROMEO
Dott. Raffaele	DE BIASE
Dott. Vincenzo	CORSARO
Dott. Salvatore	PASTORE
Dott. Paolo Maria	TONINI
Dott. Francesco	DE CHIARA
Dott. Giuseppe Renato	CROCE

Partecipa alla seduta il prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Ministro di Grazia e Giustizia.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta.

Il Vice Presidente, prof. BACHELET, prendendo la parola, ricorda che il Consiglio, il giorno stesso in cui è avvenuta l'uccisione dell'avv. Fulvio CROCE, ha assunto un'iniziativa per vanificare lo scopo del delitto con la proposta dell'emissione di un decreto-legge che impedisse, in casi del genere, la decorrenza dei termini di custodia preventiva.

Ricorda ancora il prof. BACHELET che una delegazione del Consiglio è stata presente alla cerimonia funebre a Torino e una folta rappresentanza del Consiglio, successivamente, nella stessa città, ha avuto un incontro con gli avvocati ed i magistrati. Ne è seguita ieri, in Consiglio, una seduta nella quale sono stati anche affrontati i problemi emersi a Torino nel corso della giornata e, infine, questa mattina, una Commissione del Consiglio ha puntualizzato la situazione emergente approntando un documento in cui vengono affrontate le tematiche urgenti del momento sulla amministrazione della giustizia; tutto ciò anche al fine di contribuire, responsabilmente, alla restituzione della serenità al nostro Paese.

Informa che sul detto documento riferirà il prof. ZILLETTI.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato di associarsi al lavoro compiuto dal Consiglio e alla solidarietà espressa per il tragico evento, dà la parola al prof. ZILLETTI.

Il prof. ZILLETTI comunica che la Commissione referente, composta da membri laici e togati, rappresentativa di tutte le componenti del Consiglio, ha approntato un documento da sottoporre all'esame del Consiglio stesso. Di detto documento, che si compone di una parte introduttiva, della indicazione di alcuni pro-

blemi in fase di studio e di una serie di provvedimenti urgenti che vengono immediatamente proposti, egli dà integrale lettura (All.A).

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, aperta la discussione sul documento proposto.

Il prof. MANCINI, dichiarandosi soddisfatto del documento anzidetto, propone un emendamento aggiuntivo e cioè, che a pag. 8 del medesimo, alla fine del punto 4, si aggiunga quanto segue:

"Il Consiglio ritiene altresì indilazionabile un riordinamento del corpo degli agenti di custodia che tenda ad elevare la professionalità delle guardie in relazione ai nuovi compiti che la riforma penitenziaria pretende da esse e a garantirne, sul piano del trattamento economico e attraverso la formazione di istituzioni rappresentative, più dignitose condizioni di impiego."

Il prof. LA PERGOLA, dopo aver detto di concordare con il contenuto del documento in esame, sottolinea l'opportunità che nel periodo finale si inserisca un richiamo ai principi costituzionali i quali impongono una ferma ed adeguata risposta alla criminalità organizzata. A tal proposito, ricorda che il prof. PERLINGIERI aveva proposto in Commissione un emendamento di cui chiede che sia data lettura.

Il prof. PERLINGIERI, prendendo la parola, propone che alla fine del testo venga aggiunto il seguente emendamento che illustra brevemente:

"Nel sottolineare la necessità di una mobilitazione delle istituzioni per l'attuazione dei contenuti della Costituzione e per la migliore cooperazione tra i poteri dello Stato:

a) ravvisa nelle norme della carta fondamentale (articolo 18 comma 2, 13, 14, 15, 16, 49), la piena legittimità di un trattamento differenziato, sia nel momento preventivo sia in quel-

lo repressivo, tra la delinquenza comune e quella organizzata ai fini del sovvertimento dell'ordine repubblicano;

b) impegna la magistratura tutta ed i singoli magistrati ad operare nella più piena fedeltà alla legalità costituzionale, nel rispetto delle leggi vigenti e della divisione dei poteri, e nel ripudio di ogni contestazione violenta ed organizzata dello Stato."

Il dott. OLIVARES esprime, anche a nome del suo gruppo, l'apprezzamento per il documento e per gli emendamenti suggeriti. Trova particolarmente interessante la proposta di privilegiare, in sede di copertura degli organici, di trasferimenti e tabellare, le Procure della Repubblica, gli Uffici d'istruzione e le Sezioni penali, problema già più volte proposto all'attenzione del Consiglio ed oggi risolto favorevolmente.

Il dott. SCOTTI propone i seguenti due emendamenti aggiuntivi che brevemente illustra, da collocarsi, rispettivamente, a pag. 7, dopo il punto 3, ed alla fine del documento, dopo il punto 6;

"quale primo momento di attuazione dell'art.109 della Costituzione, vengano costituite presso gli uffici giudiziari unità operative cui partecipino i vari settori della P.G., con adeguato numero di personale e con espresso divieto di utilizzazione per attività meramente amministrative";

"con riferimento alla funzionalità degli apparati di polizia, il Consiglio Superiore della Magistratura esprime la necessità che venga promossa un'attività di coordinamento con le autorità e rappresentanze locali attraverso riunioni periodiche fra prefetto, questore, procuratore della Repubblica, sindaci, rappresentanti di quartiere, esponenti politici e sindacali ed altresì che vengano predisposti piani di intervento speciale per le grandi aree urbane con potenziamento delle strutture decentrate".

Il dott. MARZACHI' dichiara, anche a nome del suo gruppo, di essere favorevole sia al documento proposto che ai due emendamenti aggiuntivi suggeriti dai colleghi PERLINGIERI e MANCINI.

Si dichiara, altresì, favorevole in linea generale al 1° emendamento del collega SCOTTI osservando, peraltro, che potrebbero essere utilizzate persone particolarmente esperte che già prestano servizio nei nuclei di Polizia Giudiziaria.

Si dichiara, invece, particolarmente contrario al 2° emendamento suggerito dal collega SCOTTI che involge una scelta politica troppo grossa che il Consiglio, a suo avviso, non può fare.

Egli richiama, peraltro, recenti esperienze e ricorda, particolarmente, le vicende dell'Università di Torino che hanno dimostrato come certe forme di cooperazione si risolvano in un palleggiamento delle responsabilità con effetti negativi.

Il prof. GALLO esprime le sue perplessità sull'emendamento proposto dal prof. PERLINGIERI.

Osserva, in particolare, di ritenere inopportuno che in un documento del Consiglio si accenni al rispetto delle leggi, che il magistrato deve sempre applicare, in quanto è superfluo il richiamo espresso ad un'attività dovuta.

Se la puntualizzazione, egli prosegue, sottende un accenno garbato alla critica della legge da parte del giudice nella sua attività, questo non può ammettersi perchè il Consiglio non può criticare il momento interpretativo dell'applicazione della legge.

A parte il fatto, continua il prof. GALLO, che l'interpretazione creativa, della quale ancora si discute in dottrina, costituisce un'attività vicariante, in caso di lacune e carenze legislative.

Egli sostiene ancora che il giudice, in tali casi, si

rende promotore di un progresso della società e, quindi, del diritto con un modo nuovo di formazione della norma, illustrato anche dai filosofi.

Conclude osservando che l'eventuale riferimento a casi macroscopici, che neppure egli condivide, non giustifica la voluta puntualizzazione.

Il prof. BARCELLONA esprime le sue perplessità sulla prima parte dell'emendamento del prof. PERLINGIERI.

Egli ritiene che bisogna procedere con chiarezza; osserva che ^{se} s'intende affermare che i citati articoli della Costituzione, come altri, hanno un valore ideale e politico, ciò va fatto laddove si fa appello a tutti gli organi dello Stato per l'attuazione della legge vigente; diversamente suona impulso esterno al potere legislativo per la messa in atto di misure eccezionali senza il tramite del Parlamento.

Sottolinea, quindi, l'importanza di ribadire il valore dei citati articoli laddove si prevede la lotta all'attività politica militarizzata.

Il prof. BARCELLONA si dichiara, altresì, perplesso sulla seconda parte dell'emendamento, rilevando che il principio, che pur può accettarsi come messaggio, va ripudiato per la forma concepita che lo fa apparire ambiguo, nel senso da far intendere che alcuni magistrati si discostano dai doveri ivi ribaditi.

Osserva che nei casi in cui i magistrati pongono in essere reati o infrazioni disciplinari, devono essere scrupolosamente perseguiti. Però il Consiglio deve evitare forme di ripudio di manifestazione del pensiero che creano disorientamento nel l'opinione pubblica e nella stampa.

Il dott. CASADEI MONTI ritiene che la prima parte dello emendamento del prof. PERLINGIERI, che richiama il trattamento differenziale per la criminalità organizzata, è impostato in maniera generica e, quindi, equivoca.

Egli osserva che se si intende far riferimento ad ipotesi specifiche di reato, vi sono specifiche previsioni legislative e, quindi, non è necessaria alcuna sottolineatura, mentre, se si vuole fare riferimento al trattamento differenziale della disciplina processuale occorre essere cauti per le possibili conseguenze, al fine di evitare la violazione del principio della parità delle parti e l'introduzione di misure di carattere eccezionale.

Peraltro, egli continua, anche nell'aspetto penitenziario, si può parlare di trattamento differenziato.

Occorre precisare, prosegue il dott. CASADEI MONTI, se l'affermazione intende avere riferimento alle organizzazioni eversive e, in tal caso, la puntualizzazione va aggiunta in quel punto e non dove si parla di problemi concreti.

Il dott. CUCCO dichiara di concordare con la prima parte dell'emendamento del collega PERLINGIERI e di non poter condividere la seconda perchè i giudici, nella generalità, osservano la legge e tutti sono impegnati al rispetto della stessa e al ripudio di certe forme di contestazione globale.

Egli conviene sulla necessità di una redistribuzione di competenze tra Corti di Assise e Tribunali mantenendo il principio della rappresentanza popolare; a tal fine indica la possibilità di attribuire alla competenza delle Corti di Assise la cognizione dei reati in materia di interessi diffusi (delitti di comune pericolo mediante frode, reati in materia d'inquinamento, alcuni delitti concernenti l'incolumità pubblica) e propone che sia soppressa la parola "eventuale" che a pagina 4 precede la espressione "redistribuzione di competenze".

Osserva poi, che bisogna parlare con chiarezza: niente leggi eccezionali, niente misure speciali, però non vi deve essere remora ad imboccare strade ancora non percorse, consentite dalla Costituzione.

Il dott. RAMAT afferma, accogliendo l'invito alla chiarrezza, di essere contrario all'emendamento PERLINGIERI per quanto già detto dai colleghi BARCELLONA e GALLO, costituendo pericolo di ambiguità un richiamo generico agli articoli della Costituzione.

Ammonisce, seguendo l'invito del dott. CASADEI MONTI, a non imboccare quella strada chiamata da certa stampa "della germanizzazione", giacchè è poi difficile trovare il momento del l'arresto; è facile, invece, che con il proposito di difendere la democrazia, si attuino dei provvedimenti che rischiano di fare il gioco degli avversari della stessa democrazia.

Richiamata, quindi, l'interpretazione effettiva dello emendamento, svolta dal consigliere CUCCO, che ha parlato di strumenti eccezionali, ritiene che il richiamo agli articoli indicati non altro significa che controllo di legalità sull'orientamento interno dei partiti.

Senz'altro, egli assume, va ripudiata ogni contestazione violenta dello Stato repubblicano ma, il riferimento a contestazioni organizzate potrebbe comprendere, se non si specifica, anche gli anarchici e gli emarginati.

Va, altresì, ripudiato l'appello all'osservanza della legge da parte dei magistrati chè, nell'ipotesi in cui si pretendesse che il fenomeno è notevolmente diffuso, bisognerebbe intervenire nella direzione opposta, perseguendo atteggiamenti che non hanno dato luogo ad interventi.

Egli conclude, quindi, sostenendo che l'emendamento proposto contrasta col preambolo del documento.

Il dott. TESTI dichiara di essere, consenziente col documento proposto.

Dichiara, altresì, di non condividere il 2° emendamento del collega SCOTTI che introduce un principio generale di fondo, entrando nel dettaglio.

Egli condivide, poi, complessivamente l'emendamento PERLINGIERI per la prima parte ed osserva, per la seconda, del la quale condivide il contenuto, di essere preoccupato delle perplessità espresse dai colleghi GALLO e BARCELLONA, rilevando che le loro osservazioni non possono essere accettate in quanto il documento riguarda i magistrati.

Egli ritiene che il Consiglio stia per emettere un documento solenne che deve esprimere un momento di riaffermazione dei principi di valore, del pari solenni. Niente, quindi, di er rato, se a tutti i magistrati si ricorda che devono fare il loro dovere e debbono essere fedeli alla legalità costituzionale, esortando a tale fedeltà chi per avventura fin qui non lo è sta to, non dimenticando che vi sono esempi di magistrati che deca pano, di magistrati sottoposti a procedimenti penali e disciplinari.

Ribadisce ancora il dott. TESTI la solennità del momento che impone la riaffermazione dei valori e propone, quindi, per far rispettare l'esigenza di maggiore chiarezza, che la seconda parte dell'emendamento del collega PERLINGIERI venga sostituita con la seguente: "impegna la Magistratura tutta e i singoli magi strati ad operare, al di là e al di sopra delle loro ideologie, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e delle leggi vi genti, nell'interesse del Paese e della collettività, isolando coloro che, mediante discriminazioni o compiacenze, abdicano al proprio ruolo di giudici e contribuiscono ad aggravare tensioni e conflitti sociali".

Si dà atto, che a questo punto, entra nella sala della riunione il dott. VINCI ORLANDO.

L'avv. SABADINI, dopo avere espresso il suo apprezzamento positivo e lo sforzo compiuto dal Consiglio con il documento proposto dal collega ZILLETTI, che egli ritiene di dover condivi-

dere nel complesso, ricorda che si sono prese le mosse da un fatto particolare che implica considerazioni di carattere più generale, restando comunque, entro certi limiti.

Egli ritiene che l'emendamento proposto dal collega TESTI moltiplica gli equivoci e le incertezze e fa riferimento a polemiche che non riguardano il Consiglio, che debbono restare estranee al presente documento diretto al Paese.

Osserva, poi, che il trattamento differenziale è contrario allo spirito di fondo della Costituzione.

Conclude invitando tutti a rendersi conto della grande responsabilità cui si incorre con interpretazioni parziali che costituiscono una specie di supplenza indebita nei confronti di altri poteri dello Stato.

Il dott. COIRO dissente dagli emendamenti proposti dai colleghi PERLINGIERI e TESTI; osserva che il trattamento differenziato apre le porte ad una legislazione che costituisce una svolta pericolosa e sostiene che temi del genere non possono essere introdotti con emendamenti.

Sostiene, poi, che la seconda parte dell'emendamento PERLINGIERI manifesta un chiaro intendimento; si vuole fare esprimere il Consiglio su un certo modo di esplicitare l'attività giudiziaria (ruolo supplenza, giurisprudenza alternativa), oppure si tende a fare riferimento all'ideologia di una parte della magistratura.

Il Consiglio, egli conclude, scadrebbe di tono se prendesse una decisione di tale tipo.

Il prof. MANCINI, dopo aver ricordato l'intervento svolto dal Consigliere ZILLETTI nella seduta di ieri, constatata la netta divisione sugli emendamenti proposti, sottolinea come un documento non espresso all'unanimità, avrebbe scarsa capacità di incidere.

Chiede a tutti i colleghi di ritirare i propri emendamenti, dichiarandosi egli, per primo, disposto a ritirare il proprio.

Il PRESIDENTE, a questo punto, invita i componenti a meditare sulla proposta del prof. MANCINI, pregando il Ministro di Grazia e Giustizia, cui dà la parola, di dare notizia sui provvedimenti in via di realizzazione di sua competenza.

Il prof. BONIFACIO esordisce dichiarando che esprime con animo sincero la sua gratitudine al Consiglio Superiore della Magistratura per la larga disponibilità alla cooperazione tra i vari poteri dello Stato.

Ricorda che dalla cooperazione tra Ministro di Grazia e Giustizia e Consiglio Superiore, è scaturita l'emanazione del decreto-legge per la interruzione dei termini di custodia preventiva.

Sottolineato che vi è stata approvazione da parte della opinione pubblica della cooperazione tra gli organi dello Stato, sostiene che bisogna procedere per detta via ed afferma che il documento del prof. ZILLETTI è una ulteriore conferma di detta cooperazione: in esso, infatti, viene accolta la proposta da lui formulata per un incontro con i dirigenti degli uffici giudiziari per accelerare la giustizia penale ed in particolare la trattazione di alcuni processi concernenti vicende che hanno compromesso la tranquillità del Paese.

E' questa, sostiene il Ministro BONIFACIO, una forma di politica di giustizia che tende a soddisfare esigenze che emergono dalla società.

Il documento proposto evidenzia l'esigenza di potenziare l'efficienza della giustizia in una certa direzione e l'opinione pubblica -ciò è estremamente positivo- saprà che sul punto vi è concordanza tra i poteri dello Stato.

Dopo aver ricordato che in questo momento sono in discussione provvedimenti di natura amministrativa e legislativa, sottolinea la necessità di un potenziamento, per quanto più è possibile, sul piano organizzativo.

E' necessario operare sul piano della legislazione vigente ed, altresì, far ricorso anche a nuove leggi da non definirsi leggi eccezionali, ma leggi che riguardano un momento storico particolare.

Prima direttiva, quindi, è quella di utilizzare gli spazi che la legislazione vigente consente ed al riguardo, precisa, non può fare anticipazioni perchè il Governo deve ancora deliberare; certo, egli terrà conto della problematica emersa.

Particolare cura, sostiene il Ministro BONIFACIO, sarà data al mondo carcerario, provvedendo alla tutela delle carceri dall'esterno senza spostare le competenze istituzionali del Ministro di Grazia e Giustizia.

Egli sottolinea poi la necessità di altri incontri con il Consiglio per affrontare problemi già accennati nella seduta inaugurale di questo Consiglio, in materia di trasferimenti dei magistrati.

Conclude, quindi, ribadendo e manifestando la sua soddisfazione per la forma di coordinamento tra poteri dello Stato che si sta realizzando nei fatti.

Il PRESIDENTE, sottolineato che non compete al Consiglio sostituirsi agli organi legislativi, mette in evidenza che il Consiglio può fare delle proposte generiche ma non può esaurire l'area delle aspettative.

Laddove il Consiglio deve approfondire il suo esame è sui problemi della Magistratura, sui problemi della Giustizia, sul diritto carcerario, in tema di concessione di permessi e, a questo ultimo riguardo, richiama la proposta fatta, a suo tempo, dal prof. CONSO di indagine conoscitiva.

Puntualizza la necessità di esaminare come viene esercitata l'attività in questi casi, da parte dei magistrati, per stabilire l'azione che al riguardo può svolgere il Consiglio.

Egli dichiara di felicitarsi dell'accoglimento della proposta del Ministro per l'incontro con i Dirigenti delle Corti e dei Consigli giudiziari per privilegiare la giustizia penale.

Sottolinea, infine, il Presidente la gravità del problema carcerario, ritenendo indispensabile il ripristino delle carceri mandamentali e lo snellimento della procedura per la concessione delle grazie, cui già il Ministero di Grazia e Giustizia sta aderendo.

Il consigliere BERRI, constatata la perplessità sollevata dall'emendamento del prof. PERLINGIERI, propone che nell'ultima parte del documento ZILLETTI venga accentuato il concetto finale sostituendo all'espressione "e d'integrale difesa dell'ordine democratico costituzionale" la seguente: "e di difesa dell'ordine democratico in integrale applicazione della Carta Costituzionale".

Il prof. PERLINGIERI dichiara di insistere sulla proposta di emendamento che, peraltro, non è soltanto sua.

Egli osserva che riconoscersi nella Costituzione significa riconoscersi in tutto quello che la Costituzione sancisce: il richiamo all'art. 18, legittima il trattamento differenziale.

Rileva, poi, che l'emendamento proposto ha un suo significato politico che trasmette a tutto il documento.

Sostiene che in questa sede occorre dire all'opinione pubblica che un principio di trattamento differenziale a livello preventivo e repressivo, non è illegittimo.

Non può sostenersi, egli prosegue, che il Consiglio non abbia competenza ad affermare principi non sottolineati nel documento proposto.

Rileva, poi, che vi è contraddizione nelle critiche formulate al suo emendamento, che non può, nel contempo, esprimere un concetto pacifico, equivoco, palese.

Rilevato, poi, come la sua posizione sia di pieno rispetto della legge, sostiene che l'emendamento proposto è perfettamente coerente con il documento di base.

Dopo aver analizzato il testo dell'emendamento, respinge le critiche giuridiche mosse dai colleghi COIRO e RAMAT e, rivendicando a sè stesso volontà di chiarezza, respinge le perplessità manifestate dal collega GALLO.

Ritiene che non si possa riconoscere l'esistenza dei presupposti e poi negare la necessità di chiarezza specifica e di distinzione dei ruoli.

Conclude, infine, osservando che non intende ritirare l'emendamento perchè vuole assumersi le sue responsabilità e perchè non accetta discorsi improntati all'unanimità; chiede, anzi, che il Consiglio voti sul suo emendamento per appello nominale, di guisa che ognuno possa dire chiaramente se si riconosce o meno nella legalità repubblicana, accettando nella sua intenzione la Costituzione.

Il consigliere TESTI dichiara di rinunciare all'emendamento proposto e dichiara -anche a nome del gruppo di Magistratura Indipendente- di condividere l'emendamento proposto dal consigliere PERLINGIERI e si riserva di votare in suo favore.

Il prof. LA PERGOLA precisa che il contenuto dell'emendamento del prof. PERLINGIERI non vuole assolutamente aprire la strada a leggi eccezionali, ma, invece, vuole esaltare il valore morale della tutela delle istituzioni democratiche. Ricorda che il trattamento differenziato nell'espiazione della pena per i detenuti politici è previsto nella Costituzione, per cui non c'è nessun pericolo di attentare al principio della parità di trattamento.

Il consigliere SCOTTI precisa che il primo emendamento da lui presentato si ispira alla funzionalizzazione del servizio di polizia giudiziaria in attesa che venga attuata la riforma.

Con riferimento al secondo emendamento rileva che ha proposto il collegamento tra Magistratura, Polizia e Comitati di quartiere, al fine di corresponsabilizzare anche le forze non istituzionalmente preposte alla tutela dell'ordine pubblico. Si dichiara, comunque, favorevole in toto al documento svolto dal prof. ZILLETTI e si dichiara pronto a rinunciare agli emendamenti proposti al fine di consentire che si esprima una volontà unanime del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il consigliere ALMERIGHI si associa alle proposte di ritiro degli emendamenti da parte di tutti i proponenti al fine di esprimere una volontà unitaria di tutte le componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Ricorda che il documento redatto dalla Commissione e letto dal prof. ZILLETTI, esprime un accordo generale e che già in effetti le singole correnti hanno rinunciato ad insistere su punti che avrebbero causato contrasti.

L'avv. SUMMA rileva che l'emendamento proposto dal professor PERLINGIERI può essere condiviso nella sostanza, ma che per la sua formulazione potrebbe destare equivoci ed essere strumentalizzato.

Osserva, inoltre, che nel documento letto dal professor ZILLETTI si ritrovano i punti evidenziati dal prof. PERLINGIERI. Afferma che il ripudio della violenza è comune a tutti e che non bisogna esasperare nel documento le divisioni ideologiche esistenti nella Magistratura, ma che, al contrario, occorre evidenziare l'impegno di tutta la Magistratura nella lotta all'eversione. Si dichiara favorevole all'emendamento svolto dal consigliere BERRI.

Il prof. ZILLETTI ringrazia i consiglieri MANCINI e SCOTTI per il loro proposito di ritirare gli emendamenti per agevolare

l'approvazione del documento.

Rileva che è sua opinione che i fatti delittuosi attuali non si combattono con leggi eccezionali, ma con la riorganizzazione dei servizi di sicurezza.

Si dichiara contrario al primo emendamento del professor PERLINGIERI perchè questo, nel modo in cui è redatto, potrebbe far sorgere l'erronea impressione che il Consiglio Superiore della Magistratura possa risolvere i problemi che richiedono, in vece, un impegno più vasto di tutte le forze politiche.

Si dichiara favorevole all'emendamento svolto dal consigliere BERRI.

Propone che se vi siano infrazioni da parte dei giudici, siano perseguite con rigore dagli organi competenti.

IL consigliere CASADEI MONTI rileva che il gruppo di Impegno Costituzionale approva il documento svolto dal consigliere ZILLETTI. Al fine di ottenere una larga convergenza propone una nuova formulazione del testo, nel senso svolto dal consigliere PERLINGIERI.

Nel sottolineare la necessità di una mobilitazione delle istituzioni perchè si realizzino i contenuti della Costituzione e si attui la più stretta collaborazione tra i Poteri dello Stato:

a) ravvisa nelle norme costituzionali che vietano le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare nonchè la ricostruzione sotto qualsiasi forma del partito fascista, le direttive di principio ed il fondamento delle norme di diritto sostanziale, dirette a prevenire e a reprimere la criminalità organizzata;

b) sottolinea nel contempo la necessità che siano rispettate le irrinunciabili garanzie processuali parimenti previste dal legislatore costituente;

c) richiama la magistratura tutta e i singoli magistrati ad un sempre maggiore impegno per la fedele applicazione del-

la Costituzione e per il rispetto delle leggi vigenti".

Il consigliere DI ORESTE si associa all'intervento del consigliere CASADEI MONTI.

Il consigliere RIZZO dà lettura del seguente emendamento, al fine di agevolare la formazione di un consenso generale:

"impegna tutti i magistrati ad operare fattivamente al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali e delle leggi vigenti con la condanna di qualsiasi azione violenta ed organizzata diretta contro lo Stato repubblicano".

IL PRESIDENTE osserva che è necessario varare un documento unitario al fine di non evidenziare fratture ideologiche tra i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Propone una sospensione ed invita il Vice Presidente prof. BACHELET ad elaborare con i consiglieri, ZILLETTI, PERLIN GIERI e gli altri consiglieri una formulazione del documento che soddisfi tutti.

La seduta è sospesa alle ore 14 e viene ripresa alle ore 14,50.

Si dà atto che vengono ritirati tutti gli emendamenti proposti; il prof. ZILLETTI dà lettura della nuova formulazione del documento nella parte finale:

"Nel sottolineare la necessità di una mobilitazione delle istituzioni perchè si realizzino i contenuti della Costituzione e si attui la più stretta collaborazione tra i poteri dello Stato, il Consiglio ravvisa nelle norme costituzionali che vietano sia le associazioni segrete sia quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, nonchè la ricostituzione sotto qualsiasi forma del partito fascista (art.18, 49 e XII Trans.Cost.) le direttive di principio ed il fondamento delle norme di diritto sostanziale dirette, nella salvaguardia delle libertà costituzionalmente garantite, a prevenire e a reprimere la criminalità organizzata, come

ne e politica; impegna tutti i magistrati ad operare fattivamente, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi vigenti, per perseguire qualunque azione violenta ed organizzata diretta a sovvertire l'ordine democratico e le istituzioni repubblicane.

Dinanzi alle gravi emergenze del Paese, il Consiglio Superiore ritiene l'intero ordine giudiziario e ciascun magistrato impegnati a recare un ulteriore rinnovato contributo di solidarietà sociale, quale è rigorosamente richiesto dal dovere di tutela della legalità repubblicana e di integrale difesa dell'ordine democratico-costituzionale".

Il Consiglio approva all'unanimità l'intero documento che viene allegato al presente verbale sotto la lettera B).

La seduta è tolta alle ore 15,00.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

IL CAPO DELLA SEGRETERIA